

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

L'Associazione è denominata "**Civicum**"

L'Associazione ha durata illimitata e la sede legale è posta in Milano, viale Monte Santo n. 3.

L'associazione viene costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e come infra meglio indicata; essa non ha scopo di lucro ed opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Articolo 2 - SCOPI, FINALITA' E METODO

L'Associazione nell'ambito dei diritti e dei doveri dei cittadini, forma, promuove e diffonde una cultura di trasparenza, efficacia ed efficienza, nella gestione della Pubblica Amministrazione e dei beni comuni, favorendo la meritocrazia e combattendo gli sprechi.

L'Associazione intende rivolgersi alla generalità dei cittadini, alle formazioni sociali, ai movimenti politici, ai mass media ed alle istituzioni, privilegiando la comunicazione via internet al fine di individuare, approfondire, comparare e promuovere gli strumenti e le procedure utili ed idonee all'attuazione di corrette forme di partecipazione e controllo nella gestione e valorizzazione dei beni comuni anche al fine di evitarne il loro depauperamento.

L'Associazione inoltre intende essere punto di dibattito e aggregazione su temi di etica e politica.

Articolo 3 - ASSOCIATI

L'adesione è aperta a chiunque condivide il presente statuto, le sue linee guida ed ogni eventuale regolamento interno ed è in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno successivo all'iscrizione. Tra tutti gli associati dell'Associazione sarà riconosciuta la qualifica di "socio attivo" per il particolare, costante e proficuo impegno alla vita associativa. Tale qualifica di "Socio attivo" (rimanendo comunque associato) viene meno per: (i) inadempimento ai doveri inerenti agli impegni assunti verso l'Associazione; (ii) mancata partecipazione alla vita associativa dell'Associazione. E' ammesso il ricorso da parte del "Socio attivo" al Collegio dei Probiviri.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono in alcun modo collegate al patrimonio dell'associazione.

Articolo 4 - ADESIONE

L'adesione all'Associazione è a tempo determinato ed è valida per l'anno solare, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso come disposto dall'articolo 24 c.c.. La richiesta di adesione è presentata dall'interessato all'Associazione ed in particolar modo al proprio Consiglio Direttivo.

La quota annua d'iscrizione è di:

- ** euro 20,00 (venti) per i soci effettivi;
- ** euro 50,00 (cinquanta) per i soci sostenitori;
- ** euro 100,00 (cento) per i soci fondatori.

Le quote potranno essere riviste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- (i) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà, dell'Associazione;
- (ii) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- (iii) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: (i) quote degli associati e contributi volontari degli stessi o di terzi; (ii) eventuali entrate per manifestazioni e attività similari; (iii) dagli introiti realizzati nell'attività di raccolta ammessa dalla legge;

Oltre a quanto sopra previsto, l'associazione può trarre le proprie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da tutto quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 383/2000.

Articolo 6 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Il bilancio dell'Associazione dovrà essere predisposto nel rispetto delle disposizioni di legge. L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

E' vietata all'Associazione qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà necessariamente essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ** l'Assemblea dei Soci;
- ** il Presidente e i Vice Presidenti;
- ** il Consiglio Direttivo;
- ** il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ** il Collegio dei Probiviri

Gli organi si rinnovano ogni anno o alla decadenza degli stessi e tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà degli iscritti e le decisioni assunte impegnano tutti gli iscritti anche se dissenzienti od assenti. L'Assemblea vota per alzata di mano, tranne i casi di votazione a scrutinio segreto. E' possibile esercitare il proprio diritto di voto attraverso una delega scritta, da presentarsi al Segretario prima delle votazioni. Ciascun Socio ha diritto ad un voto ed a una delega e può votare solo se in regola con il versamento della quota di iscrizione effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 6). E' convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento, portando a conoscenza dei soci l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione: (i) in prima convocazione, le delibere sono valide con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti; (ii) in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, le delibere sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea Ordinaria è atta a deliberare: (i) l'approvazione dei rendiconti; (ii) l'adozione e la modifica dello Statuto, del Regolamento interno e delle Linee Programmatiche; (iii) la revoca e/o sfiducia dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente; L'Assemblea Ordinaria elegge: (i) il Consiglio Direttivo; (ii) eventualmente il Collegio dei Probiviri; (iii) eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati. E' convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento, portando a conoscenza degli associati, l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione: (i) in prima convocazione, le delibere sono valide con la presenza di almeno

2/3 (due terzi) degli associati; (ii) in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, le delibere sono valide qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria ha le stesse facoltà dell'Assemblea ordinaria.

Lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, come infra meglio specificato, deve essere deliberato con il voto della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; su proposta del Consiglio Direttivo convoca, presiede il Consiglio e l'Assemblea e coordina le attività dell'Associazione. Nomina uno o più Vicepresidenti, può istituire commissioni tematiche o territoriali.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'ente nonché la rappresentanza avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando procuratori legali a tal fine.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da massimo 40 membri e minimo 3 membri di cui fanno parte il Presidente e i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge: (i) il Presidente, ove questo non venga eletto dall'Assemblea; (ii) uno o più Vicepresidenti, ove questi non vengano eletti dal Presidente ai sensi del precedente articolo; (iii) il Segretario; (iv) il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Qualora durante il mandato venissero a mancare contemporaneamente oltre la metà dei membri, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e pertanto si renderanno necessarie nuove elezioni, se invece il numero risultasse inferiore, subentreranno i primi Associati non eletti. In caso di dimissioni del Presidente o di sua sfiducia da parte della maggioranza dei Consiglieri o dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto dalle cariche ma non dalle funzioni in riferimento alle necessarie nuove elezioni (convocazione Assemblea ordinaria) che comunque potranno essere convocate anche da almeno un decimo degli Associati. Il Consiglio Direttivo (i) osserva e fa osservare le delibere delle Assemblee; (ii) determina annualmente le quote di adesione.

E' previsto l'uso di delega (una delega a persona).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; (i) è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione comunicandone l'ordine del giorno, luogo, ora e data; (ii) in caso d'urgenza, è convocato dal Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima, con mezzi idonei a provarne l'avvenuto ricevimento da parte di ogni membro; (iii) le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, solo in caso di parità il Presidente esprime il proprio voto; (iv) le deliberazioni sono riportate nei verbali e sono a disposizione di tutti i Soci; (v) il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri.

Articolo 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria può eleggere un revisore dei conti o un Collegio costituito da tre membri, che resteranno in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo, svolgendo i seguenti compiti: (i) accertare la regolarità della tenuta della contabilità sociale; (ii) esaminare i bilanci e redigere sugli stessi una relazione; (iii) accertare la regolarità delle spese sostenute; (iv) procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo; Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri, si procederà alla sostituzione con i primi dei non eletti. I membri eletti nominano al loro interno il Presidente che rappresenta il Collegio.

Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Collegio di Probiviri costituito da tre membri, che resteranno in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, "ex bono et equo", i comportamenti degli Associati, le controversie tra gli stessi e tra questi e l'Associazione od i suoi organi. Le decisioni assunte sono inappellabili, da comunicare agli interessati a mezzo raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri, si procederà alla sostituzione con i primi dei non eletti. I membri eletti nominano al loro interno il Presidente che rappresenta il Collegio.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri in ossequio alle norme di legge previste in materia, ed il patrimonio netto residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto in beneficenza, ad enti che perseguono fini di utilità sociali.

Articolo 15 - REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea potrà emanare con la maggioranza prevista dal presente Statuto, uno o più Regolamenti Interni, disciplinanti alcuni aspetti della vita associativa non espressamente previsti dal presente statuto. Con le medesime maggioranze detti Regolamenti potranno essere modificati o revocati.

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al Regolamento interno, alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia all'atto dell'applicazione.

FIRMATO: FEDERICO SASSOLI DE' BIANCHI

ROBERTO PAOLO MARIA MARIANI

ERMENEGILDA CARONTI

ALBERTO BRUNELLI-BONETTI

ALBERTA DELLA RATTA RINALDI (SIGILLO)

Milano, lì 15 giugno 2012